



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 8 del 12/02/2019

- 1) Le news di febbraio
- 2) La Certificazione Unica 2019
- 3) Veicoli in uso ai dipendenti e agli amministratori
- 4) Aggiornate in ritardo le agevolazioni per gli autotrasportatori applicabili per il periodo d'imposta 2017
- 5) Scade il 31 marzo 2019 la certificazione degli utili corrisposti nel 2018
- 6) Gestione separata Inps: le aliquote contributive per il 2019

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota
Dott. Pietro Sansica

1. Le news di gennaio

Sabatini ter: riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione

A partire dal 7 febbraio 2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso di cui all'articolo 2, D.L. 69/2013. Trattasi della possibilità di accedere al finanziamento (con facoltà di fruire della garanzia all'80% del Fondo di garanzia per le PMI) e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Il contestuale decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019 ha disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per l'insufficienza delle risorse disponibili. Viene, inoltre, confermato che le domande inviate via pec dalle piccole e medie imprese nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 e il 6 febbraio 2019 sono considerate irricevibili.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Interessi di mora: comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

Diritto CCIAA: confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2019

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi stabiliti per le annualità 2017 e 2018 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

Regime forfettario: riduzione contributiva da richiedere entro il 28 febbraio

Uno dei vantaggi offerti dal regime forfettario è la riduzione del carico contributivo: viene infatti riconosciuta la possibilità di ottenere una riduzione dei contributi previdenziali dovuti per un importo pari al 35%, tanto in relazione ai minimi (pagati trimestralmente), quando sulle eccedenze calcolate sul reddito effettivo dichiarato nel modello Redditi.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente ai contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, mentre non è applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Va però notato che tale riduzione è facoltativa ed autonoma (nel senso che è possibile utilizzare il regime forfettario senza richiedere la riduzione dei contributi): tale riduzione, infatti, comporta anche una minore copertura previdenziale in quanto, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimo, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Scegliendo la riduzione del 35% opera l'esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare non saranno applicabili:

- riduzione del 50% previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'articolo 59, comma 15 L. 449/1997;

- riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.

2. La Certificazione Unica 2019

L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2019, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2018, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2019, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2019 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il **1° aprile** (essendo il 31 marzo domenica);
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770.

Composizione della certificazione

Il **modello ordinario** da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- certificazione Unica 2019, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il **modello sintetico**, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

3. Veicoli in uso ai dipendenti e agli amministratori

Al fine di comprendere al meglio quest'argomento è necessario iniziare facendo una distinzione basilare. L'uso del veicolo può essere:

- per **uso esclusivamente aziendale**. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;

- per **uso promiscuo aziendale e privato**. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- per **uso esclusivamente privato**. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale. Si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo. Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento.

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, facendolo pari al 30% del valore Tariffa Aci corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dall'effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, ovvero – in mancanza – a quella più simile e con pari caratteristiche.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, tale valore va proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura del 70%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- nel caso in cui si scelga di addebitare il costo al dipendente (senza *benefit* in busta paga) e si scelga un corrispettivo inferiore a quello della Tariffa Aci, l'eccedenza di Iva andrà assolta con autofattura da parte dell'azienda;
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si rammenta che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014. A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

4. Aggiornate in ritardo le agevolazioni per gli autotrasportatori applicabili per il periodo d'imposta 2017

L'articolo 66, comma 5, D.P.R. 917/1986 riconosce agli autotrasportatori di merci in conto terzi una specifica deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (nel caso di ditta individuale), ovvero dai singoli soci di società di persone nel caso di impresa svolta in forma societaria (la deduzione non si applica agli autotrasportatori che esercitano l'attività nella forma giuridica della società di capitali). La deduzione può essere fruita dalle imprese che aderiscono al regime di contabilità ordinaria per opzione ovvero al regime di contabilità semplificata. Non è fruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

L'articolo 23, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, ha incrementato le misure agevolative a favore degli autotrasportatori ridefinendo le deduzioni spettanti per il periodo di imposta 2017, rispetto a quelle rese note dal Comunicato stampa n. 112/2018 del Ministero dell'economia e delle finanze (13,30 euro per i trasporti nel comune in cui ha sede l'impresa; 38 euro per i trasporti al di fuori del comune in cui ha sede l'impresa).

Per fruire delle deduzioni forfettarie, l'autotrasportatore deve predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.

Il Comunicato stampa n. 7 del 14 gennaio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze ha aumentato le deduzioni forfettarie giornaliere delle spese non documentate applicabili per il periodo di imposta 2017:

- 17,85 euro in caso di trasporto nel comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro in caso di trasporto al di fuori del comune in cui ha sede l'impresa.

Per beneficiare delle maggiori deduzioni spettanti deve essere presentato un modello REDDITI2018 integrativo "a favore" al fine di evidenziare un maggior credito o minor debito di imposta sul reddito.

5. Scade il 31 marzo 2019 la certificazione degli utili corrisposti nel 2018

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2019 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2018.

Non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La principale novità riguarda l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina: nel nuovo schema di certificazione, infatti, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Tuttavia, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, limitatamente agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (articolo 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2018 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2019 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I

perceptor di utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore, occorrerà emettere la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.

6. Gestione separata Inps: le aliquote contributive per il 2019

L'INPS, con la **Circolare n. 19 del 6 febbraio 2019**, rende noto che le aliquote contributive valesvoli per l'anno **2019** sono le seguenti:

SOGGETTI ISCRITTI NEL 2019		ALIQUOTA
Non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie	Professionisti titolari di partita IVA (*)	25,72% (di cui 25% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore)
	Collaboratori e altri soggetti ad essi assimilati	34,23% se <u>soggetti</u> alla DIS-COLL (di cui 33% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore + 0,51% per il finanziamento della DIS-COLL)
		33,72% se <u>non soggetti</u> alla DIS-COLL (di cui 33% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore)
Pensionati o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria	Tutti	24,00%

(*) Rientrano in tale categoria i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa contributiva e che, in dichiarazione dei redditi, compilano e determinano il contributo dovuto nel quadro RR, sezione II.

Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2018.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

Per quanto riguarda, invece, i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Massimale annuo di reddito

L'applicazione delle aliquote contributive, nella misura sopra esposta, deve far riferimento ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995.

Tale massimale è pari, per l'anno 2019, ad euro 102.543,00.

Minimale per l'accredito contributivo

L'accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990) pari, per il 2019, ad euro 15.878,00.

Di conseguenza, i soggetti che versano l'aliquota del:

- 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.810,72;
- 25,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.083,82 (di cui euro 3.969,50 ai fini pensionistici);
- 33,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.354,06 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici);
- 34,23% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.435,04 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici).

Si ricorda che, qualora alla fine dell'anno il contribuente non abbia raggiunto i minimali sopra riportati, l'INPS provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati